Articolo 1, commi 632 e 633 (Fringe benefit *auto aziendali*)

I commi 632 e 633 modificano la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.

In particolare, si dispone che, per i veicoli che presentano valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, per la determinazione del reddito di lavoro dipendente venga assunto il 25 per cento (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio. In caso di emissioni superiori a 60, ma non a 160 grammi per chilometro, viene assunto il 30 per cento dell'importo (in linea con la legislazione vigente). In caso di emissioni superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021. Infine, in caso di emissioni superiori a 190 grammi per chilometro, viene assunto il 50 per cento per l'anno 2020 e il 60 per cento per l'anno 2021.

Il **comma 632**, **integralmente sostituito in Senato**, modifica l'articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) recante la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente.

In particolare, ai sensi del comma 1 del citato articolo 51, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta (che comprende i primi 12 giorni del mese di gennaio dell'anno successivo), anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Ai fini della **determinazione in denaro dei valori percepiti**, il comma 4, lettera *a*), dell'articolo 51 del TUIR stabilisce che, per le **autovetture**, gli **autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose**, gli **autocaravan**, i **motocicli** e i **ciclomotori concessi in uso promiscuo**, **si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente. Il costo chilometrico di esercizio corrisponde a quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e

comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

Per effetto del **comma 632** viene sostituita la lettera *a*), del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR stabilendo che, con riferimento ai **veicoli espressamente indicati**, che presentano **valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro**, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1º luglio 2020**, **per la determinazione del reddito di lavoro dipendente** venga **assunto il 25 per cento** (in luogo del 30 per cento) dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Per il calcolo del costo chilometrico di esercizio, viene confermata la corrispondenza con quello desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al MEF, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo.

I veicoli espressamente indicati dalla norma sono: **autovetture**, **autoveicoli** per trasporto promiscuo di persone e di cose, **autocaravan** (autoveicoli indicati rispettivamente dalle lettere *a*), *c*) ed *m*) dell'articolo 54, comma 1 del decreto legislativo n. 285 del 1992 - codice della strada), **motocicli** e **ciclomotori** di nuova immatricolazione.

Il nuovo articolo 51 del TUIR prevede, inoltre, che la **predetta percentuale venga elevata per tre differenti insiemi di autoveicoli** con valori di emissione superiori a 60 grammi per chilometro. In particolare, la determinazione dell'imponibile è effettuata applicando all'importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, per una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri:

- il **30 per cento** (in linea con il testo vigente), per i **veicoli** con valori di emissione di anidride carbonica **superiori a 60, ma non a 160** grammi per chilometro;
- il 40 per cento per l'anno 2020 e il 50 per cento per l'anno 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160, ma non a 190 grammi per chilometro;
- il **50 per cento** per l'anno **2020** e il **60 per cento** per l'anno **2021**, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica **superiori a 190** grammi per chilometro;

Il **comma 633** stabilisce infine che la **disciplina vigente** (articolo 51, comma 4, lettera *a*) del TUIR vigente al 31 dicembre 2019), la quale prevede l'applicazione di una percentuale unica per tutti i veicoli (pari al 30 per cento), **continua ad applicarsi per veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.**